



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE

Prot. n.6

VISTI gli artt. 41 e 45 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;

VISTI gli artt. 162 e 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;

VISTO il decreto dirigenziale n.219, in data 16 febbraio 2004 con il quale è stata concessa alla soc. S.C.A.E. S.p.A. ,con sede legale in Via A. Volta 6, Segrate (MI), l'omologazione di un dispositivo acustico per non vedenti, da impiegare negli attraversamenti pedonali semaforizzati, denominato "DNV 2000";

VISTA la domanda in data 12 dicembre 2016, con la quale la soc. S.C.A.E. S.p.A ha chiesto l'estensione del dispositivo "DNV 2000" ad una versione con due nuovi dispositivi di prenotazione pedonale a sfioramento (touch) denominati "dnv 2000P/T" e "TWEETY";

CONSIDERATO che la richiedente ha documentato che la modifica apportata non influisce sul corretto funzionamento del dispositivo acustico;

D E C R E T A

Art. 1 - E' estesa l'omologazione del dispositivo acustico per non vedenti, denominato "DNV 2000", prodotto dalla soc. S.C.A.E. S.P.A. ,con sede legale in Via.A.Volta 6, Segrate (MI), alla versione con due nuovi dispositivi di prenotazione pedonale a sfioramento denominati "dnv 2000P/T" e "TWEETY. Restano invariate le prescrizioni contenute negli artt. 1 e 2 del decreto dirigenziale n. 219 del 16 febbraio 2004.

Art. 2 - I dispositivi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e ai prototipi depositati presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del decreto n.219 del 16 febbraio 2004 e del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.

Roma, 2.01.2017

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Sergio Dondolini)